



Dicembre 2019

## Regolamentazione delle professioni

# Manipolazione di radiazioni ionizzanti

### Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC<sup>1</sup>), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione che sono abilitati a esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa illustra la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Con «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. In altre parole: una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per gli indipendenti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

La procedura è diversa a seconda della durata dell'attività professionale che si intende esercitare in Svizzera. I professionisti che si stabiliscono in Svizzera per esercitare un'attività regolamentata devono innanzitutto far riconoscere le loro qualifiche presso le autorità riportate nella presente nota informativa. I prestatori di servizi stabiliti in uno Stato UE/AELS che desiderano svolgere un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un massimo di 90 giorni per anno civile sono tenuti a dichiarare le loro qualifiche professionali, che verranno verificate nel quadro di una [procedura semplificata](#).

---

<sup>1</sup>Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**

# 1 Ripartizione dei compiti fra UFSP, SUVA e IFSN

L'**Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)** è l'autorità di vigilanza per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari svizzeri, nonché per tutte le attività in tali impianti. L'IFSN è inoltre competente in materia di rilascio delle licenze per le attività esercitate negli impianti nucleari, per gli esperimenti con sostanze radioattive nell'ambito di studi geologici, per la spedizione, la ricezione e il trasporto di sostanze radioattive da e presso impianti nucleari. Il [Settore radioprotezione](#) vigila sul rispetto delle prescrizioni in materia di radioprotezione, sui limiti di dose e, in particolare, sulle emissioni di radioattività degli impianti nucleari.

La **Divisione di radioprotezione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)** rilascia le licenze per la manipolazione delle radiazioni ionizzanti in medicina, nell'industria e nella ricerca (apparecchiature a raggi X e radiofarmaci). L'UFSP è inoltre l'autorità di vigilanza per le aziende operanti nel settore della medicina e per gli istituti di ricerca. Riconosce la formazione di chi, all'interno di un'azienda, deve compiere attività riconducibili alla radioprotezione, con l'eccezione degli impianti nucleari.

L'**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)** monitora gli stabilimenti industriali e artigianali per proteggere i dipendenti. Ha l'obiettivo di ridurre la frequenza e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali.

# 2 Struttura giuridica

Panoramica di tutte le leggi e ordinanze in materia di radioprotezione (fonte: UFSP)



La manipolazione (produzione, fabbricazione, lavorazione, commercializzazione, montaggio, utilizzo, deposito, trasporto, smaltimento, importazione, esportazione, transito e qualsiasi altra forma di consegna<sup>2</sup>) di **sostanze radioattive** e di **apparecchi, impianti e oggetti contenenti sostanze radioattive** o che **possono emettere radiazioni ionizzanti è regolamentata**.

I cittadini UE/AELS qualificati e con competenze nella manipolazione di radiazioni ionizzanti nel Paese d'origine possono chiedere il riconoscimento delle qualifiche conformemente a quanto stabilito nella direttiva 2005/36/CE.

L'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS<sup>3</sup>) riguarda le persone che operano con radiazioni ionizzanti. Questi professionisti sono espressamente menzionati nel [capitolo 10 allegato 1](#), che rinvia per ulteriori precisazioni all'[articolo 2 della legge sulla radioprotezione](#) (LRaP<sup>4</sup>) e, di conseguenza, agli [articoli 1 et 2 dell'ordinanza sulla radioprotezione](#) (ORaP<sup>5</sup>).

### **3 Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche estere**

Per le formazioni e le attività autorizzate, [l'ordinanza sulla formazione in radioprotezione](#)<sup>6</sup> effettua una distinzione in base alle cinque categorie menzionate qui di seguito.

#### **1. Attività nel settore medico per medici, dentisti, chiropratici, veterinari ([allegato 1](#))**

Il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della radioprotezione per questa prima categoria è di competenza dell'**UFSP, Divisione radioprotezione** ([art. 180 cpv. 1 ORaP](#)).

Medici, dentisti, chiropratici e veterinari devono innanzitutto rivolgersi alla Commissione delle professioni mediche [MEBEKO](#) per far riconoscere le loro qualifiche professionali nel settore medico e, in seguito, per quanto riguarda la radioprotezione, all'[UFSP](#) tramite questo [modulo](#).

#### **2. Attività nel settore delle professioni mediche (esclusi medici, dentisti, chiropratici e veterinari) e commercio nel settore medico ([allegato 2](#))**

Il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della radioprotezione per questa seconda categoria è di competenza dell'**UFSP, Divisione radioprotezione** ([art. 180 cpv. 1 ORaP](#)).

I professionisti del settore sanitario (esclusi medici, dentisti, chiropratici e veterinari) devono innanzitutto rivolgersi alla [SEFRI o alla CRS](#) per far riconoscere le loro qualifiche professionali nel settore medico e, in seguito, per quanto riguarda la radioprotezione, all'[UFSP](#) tramite questo [modulo](#).

---

<sup>2</sup> Art. 2 cpv. 2 legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), RS **814.50**.

<sup>3</sup> Ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS), RS **935.011**.

<sup>4</sup> Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), RS **814.50**.

<sup>5</sup> Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP), RS **814.501**.

<sup>6</sup> Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione, RS **814.501.261**

La Divisione radioprotezione controlla sistematicamente che i professionisti della salute abbiano preventivamente ottenuto il riconoscimento della MEBEKO, della SEFRI o della CRS, che costituisce uno dei prerequisiti per il rilascio del riconoscimento nel settore della radioprotezione.

Vedere anche le informazioni sul [sito dell'UFSP](#) concernenti la formazione richiesta per la radioprotezione in campo medico, ossia le categorie 1 e 2 sopra descritte.

### 3. Attività nel settore degli impianti nucleari ([allegato 3](#))

Il riconoscimento delle qualifiche professionali per questa terza categoria di persone è di competenza dell'IFSN ([art. 180 cpv. 1 ORaP](#)).

### 4. Attività nei settori dell'industria, del commercio, dell'insegnamento, della ricerca e dei trasporti ([allegato 4](#)).

La competenza del riconoscimento delle qualifiche professionali per questa quarta categoria di persone è suddivisa come segue ([art. 180 cpv. 1 ORaP](#)) :

- Attività nel settore industriale e artigianale: **Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)**
- Attività nel settore della ricerca: **UFSP, Divisione radioprotezione**
- Attività nel settore dei trasporti: **IFSN**

### 5. Attività di persone che, in caso di incidente o di emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici ([allegato 5](#)).

Si tratta di persone attive presso le autorità, le amministrazioni, la polizia, i pompieri, le organizzazioni sanitarie di salvataggio, la protezione civile, l'esercito, organizzazioni o aziende.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali per questa quinta categoria di persone è di competenza della **Segreteria generale del DDPS** ([art. 180 cpv. 2 ORaP](#)).

Da precisare infine che tutti i professionisti che manipolano radiazioni ionizzanti sono tenuti a seguire una [formazione continua](#) ogni 5 anni ([art. 172 segg. ORaP](#)).

## 4 Autorità competenti per le licenze

Secondo [l'articolo 11 capoverso 1 ORaP](#) l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), [Divisione radioprotezione](#) è, **fatto salvo il capoverso 2**, l'autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all'obbligo della licenza. La richiesta di licenza è da fare [online](#).

Ogni anno vengono rilasciate fra le 500 e le 1000 licenze. [L'articolo 16 ORaP](#) dispone che per una persona o impresa in Svizzera la licenza può essere valida 10 anni. Tuttavia, per le licenze uniche di trasporto (esportazione, importazione), la licenza è in pratica valida solamente un anno o sei mesi.

[L'articolo 11 capoverso 2 ORaP](#) prevede un'eccezione alla regola generale delle competenze sopra esposta. All'**IFSN** compete quindi il rilascio delle licenze per:

- a. le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione;
- b. gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche;
- c. l'importazione e l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
- d. il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
- e. l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari;
- f. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.

Se un'attività riguarda due autorità, in caso di incertezze sulla competenza le procedure possono essere riunite ed è considerata autorità direttiva quella a cui la domanda si riferisce in misura preponderante. L'autorità direttiva stabilisce la procedura d'intesa con l'altra autorità ([art. 17 ORaP](#)).

## **5 Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera**

### **5.1 Principio di base**

In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che sono stabiliti legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE<sup>7</sup> e dalla LDPS<sup>8</sup>. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**<sup>9</sup>.

### **5.2 Altri obblighi**

**In ogni caso**, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & Soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Questo obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

<sup>8</sup> Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

<sup>9</sup> [www.sefri.admin.ch/dichiarazione](http://www.sefri.admin.ch/dichiarazione)

### **5.3 Chi è considerato prestatore di servizi?**

La prestazione di servizi è un'attività economica temporanea (limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile), indipendente o senza stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, svolta in Svizzera contro remunerazione da una persona stabilita in Paese dell'UE/AELS. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito della SEFRI e alla nota informativa sulla prestazione di servizi.

Chi non è considerato un prestatore di servizi ai sensi dell'ALC non può avvalersi della procedura accelerata e deve far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi all'autorità competente.